

Publicato il 27/01/2022

N. 00037/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2021, proposto da Luca Silvani, Andrea Lupi, Mauro D'Antonio, Christian Gentile, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Angelone, Maura De Chellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ferdinando D'Amario in L'Aquila, Ulisse Nurzia;

contro

Comune di Villalago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fernando Gatta, Laura Carla Galante, Maria Assunta Gatta, Brunella Nicolina Quaglione, Angela Zacco, Vittorio Concezio Caputi, Paolo Domenico Gatta, Giancarlo Ferdinando Iafolla, Daniele Iafolla, Emidio Iafolla, Simone Lupi, Francesco Pagliara, Domenico Bartolucci, Maria Grazia Riccitelli, Jean Paul Marino, Roberto Ricci, Alessandro Luciani, Carmine Ciampaglione, Fabio Fabiani, Romano Massa, Gennaro Toscani, Giancarlo Di Biase, Amedeo

Domenico Caputi, Enrico Caranfa, Annamaria Ciancarelli, Luca D'Antonio, Piero Luigi Gatta, Melissa Maria Grossi, Anna Mariantonia Parisi, Michele Pinna, Lucrezia Sciore, Roberta Sciore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di proclamazione in data 04.10.2021 (Modello n. 21-bis/COM) degli eletti alla carica di Sindaco del Comune di Villalago del Sig. Fernando Gatta, della lista n. 2, e a quella di Consiglieri comunali, per la medesima lista, dei signori Vittorio Concezio Caputi, Maria Assunta Gatta, Giancarlo Ferdinando Iafolla, Brunella Nicolina Quaglione, Daniele Iafolla, Angela Zacco, Emidio Iafolla e, per la lista n. 3, dei signori Luca Silvani, Enrico Caranfa, Annamaria Ciancarelli;
- del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (Modello n. 21/COM) e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, collegato, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, con conseguente correzione del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Sindaco del ricorrente Luca Silvani;
- in via subordinata, dell'intera procedura elettorale, con rinnovazione delle operazioni di voto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villalago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe si chiede l'annullamento del provvedimento di proclamazione in data 04.10.2021 (Modello n. 21-bis/COM) degli eletti alla carica di Sindaco del Comune di Villalago del Sig. Fernando Gatta, della lista n. 2, e a quella di Consiglieri comunali, per la medesima lista - oltre ai

provvedimenti presupposti - con conseguente correzione del risultato elettorale e proclamazione alla carica di Sindaco del ricorrente Luca Silvani.

In via subordinata si chiede l'annullamento dell'intera procedura elettorale con ripetizione delle operazioni di voto.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

- 1) "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: artt. 57, 64, 69 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, principio del favor voti, art. 48 Cost.";
- 2) "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: art. 41 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, in relazione all'art. 48 Cost.".

Si è costituita l'Amministrazione comunale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 518/2021, considerata la mancata allegazione delle schede contestate da parte della ricorrente, questo Tribunale amministrativo ha disposto istruttoria ordinando alla Prefettura – UTG dell'Aquila il deposito delle schede predette.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. Nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 avevano luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Villalago (AQ), Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Le operazioni di voto si svolgevano nell'ambito di un'unica sezione.

All'esito dello scrutinio, risultava che i voti conseguiti dalle suddette liste erano i

seguenti:

- lista n. 2 "Noi stiamo con Villalago": 212 voti;
- lista n. 3 "Progettiamo Villalago": 208 voti;
- lista n. 1 "La nuova svolta": 2 voti.

Con verbale del 4 ottobre 2021 (Modello n. 21-bis/COM – allegato 2 dell'elenco documenti), il presidente dell'Ufficio elettorale dell'unica Sezione

del Comune, proclamava l'elezione a Sindaco del sig. Fernando Gatta, collegato alla lista n. 2, nonché l'elezione alla carica di consiglieri comunali, per la medesima lista, dei signori Vittorio Concezio Caputi, Maria Assunta Gatta, Giancarlo Ferdinando Iafolla, Brunella Nicolina Quaglione, Daniele Iafolla, Angela Zacco, Emidio Iafolla e, per la lista n. 3, dei signori Luca Silvani, Enrico Caranfa, Annamaria Ciancarelli.

Nel corso dello scrutinio, venivano dichiarate nulle due schede, per la ritenuta presenza di segni di riconoscimento e cinque schede per la reputata impossibilità di desumere in modo univoco la volontà dell'elettore.

La prova di resistenza viene dimostrata nel ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: *“al candidato sindaco Fernando Gatta sono stati illegittimamente assegnati due voti espressi in schede che avrebbero dovuto essere dichiarate nulle, portando ad un'attribuzione complessiva al medesimo di 212 voti anziché 210, mentre... al candidato Luca Silvani sono stati illegittimamente sottratti tre voti, contenuti in schede erroneamente dichiarate nulle, con conseguente riconoscimento in favore dello stesso di totali 208 voti anziché 211”*.

2.§. In primo luogo parte ricorrente contesta la dichiarazione di nullità di due schede che presentano dei segni sul frontespizio anteriore. Le schede conterrebbero, secondo i ricorrenti, in realtà voti validi a favore della lista n. 3. Nello specifico, il Presidente di seggio, in entrambi i casi, ravvisava la sussistenza di un segno di riconoscimento nella presenza di un fregio tracciato nella parte anteriore delle schede, contenenti, all'interno, il voto, espresso in favore della lista n. 3 collegata al candidato Sindaco odierno ricorrente.

Le censure non sono fondate.

Secondo consolidato orientamento dal quale il collegio non intende discostarsi, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 64, secondo comma, n. 2) del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali *“l'espressione "in modo inoppugnabile" non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un'effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe*

solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome; l'elemento della riconoscibilità, quindi, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato suffragato” (Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n.6749).

Le schede contengono segni trasversali posti sulla parte anteriore (esterna) delle schede. Tali segni sono costituiti da più righe apposte dall'elettore, che non possono costituire effetto del ricalco della firma dello scrutatore al momento della vidimazione e bollatura delle schede. Si tratta di segni di matita, le cui caratteristiche escludono la riconduzione ad un anomalo movimento dell'elettore in fase di piegatura della scheda.

Escluse le predette ipotesi, dunque, correttamente le schede sono state ritenute nulle.

3.§. Il motivo di censura contenuto al punto 1c riguarda una scheda il cui simbolo della lista n. 2 non è stato barrato dall'elettore, il quale - nel riquadro destinato al voto di preferenza per i candidati consiglieri comunali – aveva scritto il cognome Gatta seguito da un nome cancellato.

Il Presidente di seggio aveva dunque attribuito il voto alla sola lista, considerata la comunanza del cognome Gatta a più candidati consiglieri ed allo stesso candidato sindaco collegato alla lista n. 2, ritenendo irrilevante la cancellatura in considerazione della evidente volontà dell'elettore di attribuire il proprio voto alla lista n. 2.

Ricordiamo il valore sistematico della previsione dell'art. 64, che tempera la regola cardinale secondo cui “la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva

dell'elettore” con la disposizione in base al quale sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Larghi strati della giurisprudenza hanno affrontato il tema della validità del voto espresso in sostituzione di uno precedente segnato e cancellato dall'elettore sulla medesima scheda, per errore o per resipiscenza, giungendo alla conclusione - invero oggetto di contrasti - secondo cui tale voto va assegnato quando sia chiara e manifesta la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente preferenza (Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6135).

Ma nel caso di specie, la mera anomalia costituita in una cancellatura (verosimilmente del nome di battesimo), non può intendersi alla stregua di un segno di riconoscimento. Non vi è alcun elemento che accrediti l'ipotesi di una manifestazione di volontà dell'elettore di comunicare qualcosa di ulteriore e di estraneo alla scelta connessa alla votazione e, pertanto, equivalente ad un segno di riconoscimento, idoneo ad invalidare il voto stesso (Consiglio di Stato, sez. V, 25/02/2002, n. 1090).

È opportuno rilevare come tale impostazione sia avvalorata dal fatto che la lista n. 2, collegata al candidato Sindaco Gatta, annovera tra i candidati alla carica di consigliere comunale Maria Assunta Gatta, e Paolo Domenico Gatta. Va pertanto condiviso il ragionamento seguito dal Presidente di seggio (pag. 40 del verbale) il quale ha attribuito il voto alla lista n. 2, sul presupposto che risultasse evidente la volontà dell'elettore il quale, avvedutosi di un errore sul nome del candidato, ha preferito cancellarlo e non indicare una preferenza specifica.

La cancellatura non costituisce perciò, come correttamente osservato dal presidente del seggio, un segno di riconoscimento, ma più semplicemente il riflesso dell'errore sul nome del candidato.

4.§. Quanto al motivo 1d, i ricorrenti lamentano il fatto che il segno di croce è stato posto sul simbolo della lista n. 2, ma, in corrispondenza allo spazio

destinato all'espressione delle preferenze è stato scritto il nome "Assunta", seguito da una scritta – a dire dei ricorrenti – incomprensibile. Il voto sarebbe stato ritenuto erroneamente valido ed altrettanto erroneamente la preferenza sarebbe stata attribuita alla candidata Maria Assunta Gatta.

La censura non è fondata.

Il voto di lista, infatti, è stato espresso barrando il contrassegno relativo, sicché non possono sollevarsi dubbi sulla scelta dell'elettore.

Esaminando i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale, non esistono omonimi di Assunta o Maria Assunta, in modo tale che anche nell'ipotesi in cui siano realmente indecifrabili gli altri segni grafici verosimilmente corrispondenti al nome Maria ed al cognome Gatta, la volontà dell'elettore sarebbe chiaramente identificabile.

Nel caso specifico, dunque, nessun dubbio può sussistere in ordine al voto di lista che risulta comunque correttamente espresso.

5.§. Respinte le censure che precedono deve ritenersi infondata la domanda svolta in via principale.

6.§. Con il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiede l'annullamento dell'intero procedimento elettorale per il fatto che l'elettore Dario Costantini fosse stato ammesso al voto domiciliare, ma non avesse la certificazione relativa.

La censura è infondata.

L'infondatezza emerge innanzitutto dalla consultazione del verbale modello 23 pag. 8 e dal verbale modello 21/com, pag. 19, nel quale risulta che il sig. Costantini Dario possiede il certificato domiciliare. Sicché, il seggio volante ha confuso il certificato di voto domiciliare, con il certificato di voto assistito (contrassegnati peraltro da spiccate analogie di carattere funzionale).

In sostanza, a pag. 59 lett. c) (paragrafo 34 in allegato n. 1), si dà atto che le operazioni compiute dall'ufficio distaccato della sezione sono verbalizzate nel modello 23/com; nel verbale n. 23/com si elencano (paragrafo 6 a pag. 5) gli

elettori il cui voto è stato raccolto a domicilio. Il primo elettore della lista è il sig. Dario Costantini.

Eventuali errori di trascrizione o irregolarità formali non possono produrre l'effetto di infirmare le operazioni elettorali, in quanto tale risultato si porrebbe in netto contrasto con univoci approdi della giurisprudenza, organici al principio di strumentalità delle forme, secondo il quale (Consiglio di Stato sez. III, 17/08/2020, n.5051).

7.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.

La particolare complessità delle questioni sottoposte al collegio rende opportuna la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1. respinge il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, conferma l'esito elettorale risultante dai provvedimenti impugnati;
2. compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

L'ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

